MT

Allegato "A"

STATUTO

del "Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il TRAsporto INnovativo" ovvero, in forma abbreviata Consorzio TRAIN.

Art. 1) DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

- 1. Tra:
 - l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, in seguito denominato ENEA,
 - 2. RINA CONSULTING S.p.A.,
 - 3. MHPS ITALIA S.r.l.,
 - 4. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO,
 - 5. MER MEC S.p.A,
 - ELECTRONIC THECNOLOGY TEAM S.p.A., in seguito denominata ETT S.p.A.,
 - 7. SCAI LAB S.r.l.,
 - 8. INTENT S.p.A.
 - è costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del Codice Civile.
- Il Consorzio viene denominato "Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il TRAsporto INnovativo" ovvero, in forma abbreviata "Consorzio TRAIN"

Art. 2) SEDE

- Il Consorzio ha sede legale in Rotondella (Matera), presso il Centro Ricerche ENEA della Trisaia, S.S. 106 Km 419+500 e sedi operative presso le sedi e/o stabilimenti dei soci.
- L'Assemblea dei consorziati ha facoltà di istituire sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 3) DURATA

1. Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2035.

Art. 4) SCOPO

 Il Consorzio, nell'interesse dei consorziati, ha la finalità di stimolare e realizzare, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, la ricerca e lo sviluppo di tecnologie innovative nei settori dei trasporti e della logistica, dell'energia e dell'ICT. CONSORZIO TRAIN C.F. 00673630778 SS. 106 KM 419+500

ROTONDELLA (Information and Communication Technology) nonché il loro trasferimento all'industria italiana, compresa la Piccola Media Industria (P.M.I.), anche utilizzando allo scopo finanziamenti nazionali, regionali, comunitari e la fornitura di servizi qualificati agli operatori del settore. Il Consorzio si configura come elemento di grande rilevanza nella strategia di integrazione con le strutture di ricerca nel Mezzogiorno d'Italia fornendo il necessario supporto nella propria area di competenza.

- 2. Il Consorzio non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati. I ricavi del Consorzio verranno utilizzati per coprire gli oneri sostenuti dai Consorziati per le attività del Consorzio stesso. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti per finalità di carattere scientifico e formativo.
 - L'organo amministrativo, pertanto, determina:
 - le modalità e i termini per la eventuale retrocessione, in tutto o in parte di corrispettivi o contributi riconosciuti da Enti finanziatori a sostegno dei costi di progettazione ai consorziati che hanno aderito alle specifiche attività progettuali da cui i proventi derivano, tenuto in debito conto la loro quota di partecipazione alle attività medesime.
- 3. I Consorziati si impegnano al rispetto delle regole e delle modalità stabilite per l'utilizzazione dei finanziamenti ottenuti, di ogni genere e tipo ed in particolare di quelli pubblici, nazionali e comunitari compresi.

Art. 5) OGGETTO

- Per il conseguimento dello scopo il Consorzio ha per oggetto, compatibilmente con i finanziamenti sopraindicati, la realizzazione di qualsiasi attività che il Consorzio stesso e/o i consorziati intendono perseguire, in coerenza con quanto disposto all'articolo 4.1, attraverso finanziamenti nazionali, regionali o comunitari, nei settori dei trasporti e della logistica, dell'energia e dell'ICT (Information Communication Technology).
- 2. Nell'ambito generale di attuazione dei suddetti programmi, il Consorzio opera attraverso la preventiva definizione dettagliata e successiva realizzazione di attività, per ciascuna delle quali viene precisato a priori l'impegno finanziario, il ruolo operativo, il piano dei lavori e le scadenze di ciascuno dei consorziati.

MT

- Saranno altresì definiti gli eventuali accordi di collaborazione che fosse necessario stipulare con terzi.
- 4. Escludendo la contribuzione alle spese generali di funzionamento del Consorzio, dovuta ai sensi dell'art.8, un Consorziato che non partecipa ad una particolare attività non può essere caricato di spese specifiche relative alla realizzazione della stessa.
- I diritti di proprietà intellettuale ed industriale, relativi alle ricerche effettuate sono del Consorzio, se ciò non sia in contrasto con quanto prevedono i contratti di finanziamento.
- 6. Il Consorzio potrà stipulare accordi di collaborazione con altre imprese o Enti Pubblici e privati per l'esecuzione di ricerche o per la realizzazione di dimostratori con l'obbligo, per le imprese, di cofinanziare secondo le regole dei programmi finanziati nazionali e comunitari e le leggi vigenti.
- 7. Il Consorzio non può comunque:
 - a svolgere sotto qualsiasi forma attività di intermediazione commerciale;
 - b assumere obbligazioni per conto dei singoli partecipanti.

Art. 6) FONDO CONSORTILE

 Il fondo consortile è di Euro 125.373,17 (centoventicinquetrecentosettantatre/17), così ripartito:

ENEA	Euro	74.863,12	(59,71%);
RINA CONSULTING S.p.A.	Euro	16.276,01	(12,98%);
MHPS ITALIA S.r.l.	Euro	4.830,40	(3,85%);
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO	Euro	16.521,62	(13,18%);
MER MEC S.p.A.	Euro	3.274,85	(2,61%);
ETT S.p.A.	Euro	3.566,99	(2,85%);
SCAI LAB S.r.l.	Euro	2.745,54	(2,19%);
INTENT S.p.A.	Euro	3.294,64	(2,63%).

- 2. L'ingresso dei nuovi Consorziati è regolamentato dall'art.7.
- 3. Nel rispetto delle procedure stabilite per l'ammissione del Consorzio, i consorziati possono ridurre la loro partecipazione al fondo consortile se saranno surrogati da altri partecipanti pubblici o privati, individuati tra operatori nello specifico settore di competenza del Consorzio purchè complessivamente la quota?

MT

dei soggetti pubblici non scenda al di sotto del 50,01 %. In ogni caso l'ENEA dovrà mantenere la quota di maggioranza relativa.

Art. 7) ACQUISIZIONE DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

- Nuovi soggetti che intendono partecipare al Consorzio devono avanzare domanda al Presidente.
- 2. La domanda deve contenere:
 - a l'indicazione dell'indirizzo, della ragione sociale, della denominazione e della sede del soggetto interessato;
 - b la sottoscrizione da parte del legale rappresentante;
 - c la dichiarazione di accettazione dello statuto del Consorzio e degli obblighi deliberati dagli organi Consortili;
 - d la specifica dei programmi o delle attività alle quali è potenzialmente interessato a partecipare;
 - e ogni altro elemento utile per la valutazione della domanda.
- La domanda di ammissione, con allegato il parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico, viene esaminata dal Consiglio di Amministrazione per poi essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
- 4. La deliberazione di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul Libro dei Consorziati, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento dei contributi stabiliti eventualmente dall'Assemblea, oltre al versamento al Consorzio della quota di partecipazione al fondo consortile o alla liquidazione ai Consorziati interessati del valore corrispondente alla quota di partecipazione eventualmente surrogata. Ove l'ammissione del nuovo consorziato non consegua la riduzione di quota ai sensi del precedente art. 6, si procederà all'aumento del fondo consortile, oppure, ove tutti i consorziati vi consentano, alla riduzione proporzionale delle quote di partecipazione esistenti.
- Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati onorati gli obblighi di cui sopra, decade l'ammissione del nuovo Consorziato.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai trasferimenti della quota consortile a favore di società che controllano il consorziato o sono da questi controllate.

In tali casi resta comunque stabilito che la/le società subentranti in qualità, di

MT

consorziato saranno tenute a confermare per iscritto al Consorzio l'osservanza degli impegni già assunti dalla società che ha effettuato l'operazione.

Il rapporto di controllo si intende esistente nei casi di cui all'art.2359 primo comma n.1 e secondo comma c.c.

Art. 8) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

- I consorziati, in aggiunta a quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 4, sono obbligati:
 - a al pagamento della quota di partecipazione al fondo consortile;
 - b—al pagamento di eventuali contributi per la realizzazione delle attività, secondo quanto stabilito dall'articolo 5;
 - c all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Consorzio;
 - d al versamento di eventuali contributi per la copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio stabiliti ogni anno dall'Assemblea, erogabili da parte dell'Università anche sotto forma di servizi e/o prestazioni.

Art. 9) RECESSO

- I consorziati potranno recedere dal Consorzio liberamente e in qualsiasi
 momento, ritenendosi giustificato motivo la volontà di non partecipare al
 Consorzio salvo quanto esplicitamente previsto al successivo punto 4 e
 comunque solo dopo aver adempiuto a tutti gli impegni derivanti dalla loro
 eventuale partecipazione ad attività progettuali in corso.
- Il consorziato dovrà indirizzare comunicazione di recesso con lettera raccomandata A/R al Presidente del Consorzio e al Presidente del Collegio Sindacale.
 - Il Presidente del Consorzio, informato il Consiglio di Amministrazione, dovrà entro tre mesi convocare l'Assemblea per la presa d'atto dell'intervenuto recesso. Il recesso avrà efficacia dalla data dell'Assemblea che prende atto della decisione del consorziato.
- In ogni caso la quota di partecipazione al fondo consortile del recedente verrà ripartita tra gli altri consorziati in ragione delle loro partecipazioni percentuali.
- 4. In ogni caso il consorziato recedente è tenuto comunque ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti anteriormente alla data di efficacia del recesso, nei

CONSORZIO TRAIN
C.F. 00673630778
SS. 106 KM 419+500
ROTONDELLA
MT
confronti del Consorzio, degli altri consorziati e nei confronti dei terzi quale
consorziato.

Art. 10) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

- 1. L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea nei confronti del consorziato che:
 - a non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili;
 - b-compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità del Consorzio;
 - c non adempia alle obbligazioni contratte nei confronti del Consorzio, in particolare nella realizzazione e cofinanziamento di particolari attività.
 - 2. Il consorziato non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 11) ORGANI CONSORTILI

- 1. Sono organi del Consorzio:
 - l'Assemblea dei consorziati;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente,
 - l'Amministratore Delegato;
 - il Comitato Tecnico Scientifico:
 - il Collegio Sindacale.

Art. 12) ASSEMBLEA

- 1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni consorziato.
- 2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nell'ambito del territorio nazionale.
- L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte l'anno dal Presidente del Consorzio:
 - a entro il mese precedente l'inizio dell'esercizio sociale per l'approvazione del programma annuale di attività e del bilancio preventivo proposti dal Consiglio di Amministrazione:
 - b entro due mesi dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- L'Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di consorziati rappresentanti 1/5 del fondo consortile.

MT

- 5. L'Assemblea è convocata in ogni caso a cura del Presidente con lettera raccomandata almeno 8 (otto) giorni liberi prima della data di convocazione, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
- 6. In caso di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante fax, telegramma o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della data di convocazione e parimenti contente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della convocazione.
- 7. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei consorziati rappresentanti la maggioranza del fondo consortile.
- Ogni consorziato ha diritto al voto proporzionalmente alla quota di partecipazione al fondo consortile.
- 9. Le adunanze dell'Assemblea possono essere tenute anche per video conferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che il verbalizzante sia in condizione di percepire gli interventi. In tale evenienza la riunione di Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.
- 10. L'Assemblea delibera con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) delle quote di partecipazione al fondo consortile sulle seguenti materie:
 - a la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
 - b la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
 - c l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del programma annuale e del bilancio preventivo nonché del bilancio consuntivo secondo i termini di legge;
 - d in ordine alla contribuzione alle spese consortili da parte dei consorziati;
 - e il recesso e l'esclusione dei consorziati;
 - f la proroga della durata del Consorzio;
 - g la determinazione di eventuali compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione nonché i compensi del Collegio Sindacale;
 - h le operazioni o procedure relative allo scioglimento e/o liquidazione, anche

CONSORZIO TRAIN
C.F. 00673630778
SS. 106 KM 419+500
ROTONDELLA MT
anticipati, del Consorzio nominando uno o più liquidatori;

- i l'ammontare della eventuale contribuzione dovuta dal nuovo consorziato in aggiunta alla quota di partecipazione al fondo consortile;
- l-l'ammissione di nuovi consorziati e le modifiche statutarie a ciò strettamente finalizzate;
- m su ogni ulteriore argomento che il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione intendano sottoporre a decisione Assembleare.
- 11. L'Assemblea delibera all'unanimità delle quote di partecipazione sulle seguenti materie:
 - a l'istituzione di sedi secondarie, filiali, rappresentanze ed agenzie;
 - b le modifiche dello statuto, salvo le ipotesi previste al precedente comma;
 - c l'aumento del fondo consortile.

Art. 13) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione prevede una composizione fino ad un massimo di 11 (undici) membri, tre dei quali sono designati dall'ENEA, uno dall'Università degli Studi di Salerno e i restanti membri dagli altri soggetti.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi consortili.
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea descritte nel precedente articolo 12.
- 5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute per video conferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere identificati, che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che il verbalizzante sia in condizione di percepire gli interventi. In tale evenienza la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione.
- 6. Per la validità delle deliberazioni dal Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi comunque presiede la riunione.
- 7. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea:

MT

- a entro il 30 novembre di ciascun anno il programma annuale delle attività da realizzare nell'anno successivo, accompagnato da un prospetto di previsione dei relativi costi e spese e da una relazione tecnico-scientifica sugli obiettivi da conseguire predisposta anche sulla base di un parere non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico;
- b entro due mesi dalla fine dell'esercizio il bilancio e una relazione tecnico scientifica dei risultati conseguiti;
- c l'ammissione o l'esclusione dei consorziati;
- d eventuali modifiche al presente statuto.
- 8. I documenti relativi alle lettere a) e b), del suddetto punto 7., devono essere accompagnati dalla relazione del Collegio Sindacale, e saranno trasmessi in tempo utile ai consorziati per l'esame, prima dell'approvazione dell'Assemblea.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione ha in particolare i seguenti poteri:
 - a nomina il Comitato Tecnico Scientifico e propone all'Assemblea gli eventuali compensi ai suoi componenti;
 - b approva la struttura organizzativa del Consorzio;
 - c stabilisce le direttive ed il trattamento economico dei collaboratori esterni eventuali:
 - d-delibera le convenzioni, i contratti ed in generale tutti gli atti che comportano spese e/o entrate per il Consorzio nei limiti di quanto previsto nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
 - e delibera l'eventuale assunzione di personale, anche con qualifica di Dirigente, nei limiti di cui al successivo articolo 22.
- 10. Al Consiglio di Amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.
- 11. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare al Presidente ed all'Amministratore Delegato alcuni dei suoi poteri così come definiti dallo statuto.
- 12. Ai consiglieri di amministrazione spettano rimborsi spese previsti al successivo articolo 18.

Art. 14) PRESIDENTE



MT

- Il Presidente è eletto dalla Assemblea dei consorziati fra i membri del Consiglio di Amministrazione su designazione dell'Università degli Studi di Salerno, di intesa con l'ENEA.
- Il Presidente ha la rappresentanza del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati.
- 3. Il Presidente, oltre ai poteri che gli delegherà il Consiglio di Amministrazione svolge i seguenti compiti:
 - a convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno;
 - b partecipa senza voto alle sedute del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività ed il bilancio;
 - d sovrintende alla corretta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e ha facoltà di procedere ad atti esecutivi e conservativi;
 - f può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- Il Presidente resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione con cui è stato nominato.
- 5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dall'Amministratore Delegato, che per tali motivi partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Tecnico-Scientifico.
- Di fronte ai consorziati, ai terzi e a tutti i Pubblici Uffici, la firma dell'Amministratore Delegato fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente in carica.

Art. 15) AMMINISTRATORE DELEGATO

- 1. L'Amministratore Delegato è nominato dalla Assemblea dei consorziati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione su designazione dell'ENEA per la durata del Consiglio di Amministrazione con cui è stato nominato ed ha, disgiuntamente dal Presidente, la firma sociale nonché la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, in relazione ai poteri a lui spettanti.
- 2. L'Amministratore Delegato ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed inoltre:
 - a predispone il programma annuale delle attività;

MT

- b predispone lo schema di bilancio corredato dall'apposita relazione sulle attività del Consorzio, sull'andamento della gestione finanziaria e sulla situazione patrimoniale;
- c dà attuazione alle delibere della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- e dirige e coordina l'attività operativa del Consorzio, anche in relazione alla gestione delle infrastrutture, del personale e delle altre risorse messe a disposizione dei consorziati;
- f firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- g stipula contratti e provvede agli acquisti e alle spese per ordinaria amministrazione del Consorzio nell'ambito degli importi stabiliti annualmente dal bilancio di previsione approvato dall'Assemblea;
- h stipula accordi e collaborazioni tecnico-commerciali per tipologia di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- i partecipa senza voto alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 16) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

- Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da 7 (sette) membri in possesso di elevata e specifica qualificazione tecnico-scientifica, è nominato dal Consiglio di Amministrazione in ragione delle seguenti designazioni:
 - due dall'ENEA;
 - uno dall'Università degli Studi di Salerno;
 - quattro dagli altri consorziati.

Esso dura in carica 5 (cinque) anni.

- 2. Nella composizione del Comitato Tecnico-Scientifico per il quale saranno scelti di preferenza membri provenienti dai Consorziati, deve essere tenuto conto della necessità di rappresentanza delle aree scientifiche-tecniche in cui il Consorzio svolge la propria attività e degli specifici interessi dei consorziati.
- Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato e presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del comitato stesso su designazione di ENEA.
- 4. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico possono essere tenute per video conferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere

МТ

identificati, che essi possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e che il verbalizzante sia in condizione di percepire gli interventi. In tale evenienza la riunione del Comitato Tecnico Scientifico si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

- 5. Il Comitato Tecnico-Scientifico è un organo consultivo del Consiglio di Amministrazione; formula proposte operative in ordine al raggiungimento degli obiettivi programmatici del Consorzio e concorre all'individuazione ed elaborazione delle singole attività in cui si concretizza l'attività del Consorzio.
- 6. Il Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico, in accordo con l'Amministratore Delegato del Consorzio, può costituire gruppi di lavoro transitori, con il compito di relazionare su argomenti specifici.
- Alle sedute del Comitato Tecnico-Scientifico partecipano il Presidente e l'Amministratore Delegato, senza diritto di voto.
- Il Presidente del Comitato Tecnico-scientifico può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
- Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato.

Art. 17) COLLEGIO SINDACALE

- Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, di cui uno degli effettivi con funzioni di Presidente del collegio, che possono essere scelti anche tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia.
- Il Collegio Sindacale dura in carica 3 (tre) anni ed è nominato dall'Assemblea, che provvede anche alla nomina del Presidente. Il primo collegio è nominato in atto costitutivo.
- 3. Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'amministrazione del Consorzio, di vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto e di accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

MT

- 4. I sindaci hanno il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee; le relative convocazioni vanno effettuate con le stesse modalità di cui all'articolo 12.
- Ai componenti del Collegio Sindacale spettano gli emolumenti ed i rimborsi come determinati dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 18) RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI CONSORTILI

1. I rimborsi delle spese di viaggio, vitto, alloggio ai componenti degli organi consortili, sostenute in ragione del loro ufficio, sono a carico del Consorzio.

Art. 19) PATRIMONIO DEL CONSORZIO

- 1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - il fondo consortile;
 - eventuali altri fondi di altri enti o soggetti pubblici o privati, a qualsiasi titolo versati;
 - i beni risultanti dalle attività consortili;
 - eventuali fondi da destinare per il reinvestimento in finalità di carattere scientifico e formativo.

Art. 20) ESERCIZIO CONSORTILE

- L'esercizio consortile ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Il primo esercizio ha inizio dalla data della firma dell'Atto Costitutivo e termina il 31 dicembre 1999.
- Gli organi del Consorzio non potranno assumere impegni finanziari che eccedono il patrimonio del Consorzio stesso, salvo che non siano a fronte di corrispondenti entrate certe.

Art. 21) LIBRI DEL CONSORZIO

- Oltre i libri ed alle scritture contabili previste dalla legge e al "libro dei consorziati" il Consorzio tiene:
 - a il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato Tecnico-Scientifico;
 - d il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei sindaci.

Art. 22) PERSONALE

MT

- 1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, il Consorzio utilizzerà di norma le strutture e il personale dei propri Consorziati, avente caratteristiche professionali adeguate alle attività da svolgere, reso disponibile anche attraverso l'istituto del distacco o comando presso la sede del Consorzio, dai consorziati stessi.
 - Il numero, i tempi e la ripartizione tra le parti, relativamente alla messa a disposizione di detto personale formeranno oggetto di apposita deliberazione, anche sotto forma regolamentare, del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Qualora lo svolgimento delle attività dovesse richiedere l'impiego di ulteriore personale questo può essere assunto, a fronte di risorse finanziarie certe e con delibera del Consiglio di Amministrazione, soltanto con contratti a termine, secondo le modalità di legge, per durate non eccedenti quella dell'attività per cui è stato assunto ed in ogni caso quella del Consorzio stesso.

Art. 23) CAUSE DI SCIOGLIMENTO

- 1. Il Consorzio si scioglie:
 - a per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
 - b per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità dell'oggetto o per la impossibilità di conseguirlo;
 - c per deliberazione motivata della Assemblea;
 - d negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 24) LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO E DEL FONDO CONSORTILE

- In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nomina un liquidatore fra tre nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione. Soddisfatti i creditori, il liquidatore provvederà a ripartire il residuo patrimonio tra i soci in proporzione ai relativi apporti al Fondo Consortile ed in relazione all'entità delle contribuzioni dei soci.
- Con la nomina del liquidatore cessano dalle loro funzioni i membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25) CONTROVERSIE

 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati e il Consorzio, derivanti dalla interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente statuto, saranno devolute ad un arbitro unico, che deciderà secondo le norme di diritto.



ЙT

- L'arbitro sarà scelto di comune intesa tra una rosa di 7 (sette) candidati, uno per ogni parte contraente entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dal momento della formalizzazione della richiesta.
- 3. In caso di mancato accordo e comunque trascorso inutilmente il periodo di 90 (novanta) giorni la nomina dell'Arbitro verrà eseguita, su iniziativa della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
- 4. L'arbitro riguarderà anche la ripartizione delle spese a carico delle parti.
- 5. L'arbitro deciderà la controversia secondo il diritto e il lodo sarà inappellabile.

Art. 26) DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile.





ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io sottoscritto Dottor Giacomo Spagnuolo, Notaio in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto sopra ho estratto dalle pagine numero 2017/98, 2017/99, 2017/100, 2017/101, 2017/102, 2017/103, 2017/104, 2017/105, 2017/106, 2017/107, 2017/108, 2017/109, 2017/110, 2017/111, 2017/112, 2017/113, 2017/114, 2017/115, 2017/116, 2017/117 e 2017/118 del Libro delle Decisioni dei Soci della ditta "CONSORZIO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER IL TRASPORTO INNOVATIVO" in forma abbreviata "CONSORZIO TRAIN", con sede in Rotondella (MT), presso il Centro Ricerche "Enea Trisaia", Strada Statale 106 km.419+500. fondo consortile euro 125.373,17 (centoventicinquemilatrecentosettantatré virgola diciassette) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Matera 00673630778, numero R.E.A. 64425.

Libro numerato e vidimato dalla Camera di Commercio di Matera in data 27 settembre 2017, protocollo n.2017/1687.

Si rilascia in carta bollata per uso consentito.

Roma, via Dalmazia n.31, ventisette luglio duemilaventitre.

Cfineaeon for

Copia su supporto informatico conforme all'originale docu-	
mento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 DEL D.	
LGS 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese	